



CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 11 GIUGNO 2017 E AL BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI RICCIONE

| 2018 |

Deliberazione n. 38/2018/CSE

Adunanza del 27 febbraio 2018



50/78



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL' 11 GIUGNO 2017 E AL BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI RICCIONE

(art.12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della l. 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 116)



COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Massimo Romano

Consigliere Paolo Romano

Consigliere Riccardo Patumi

COLLABORATRICE:

dott.ssa Maria Truppo

4/2/11

INDICE

Premessa.....	6
1 Parte generale.....	8
1.1 Il quadro normativo di riferimento.....	8
1.2 L'attività del Collegio di controllo	12
2 Parte speciale	15
2.1 Lista Partito Democratico.....	15
2.2 Lista Fare con Flavio Tosi.....	16
2.3 Lista Immagina Riccione	17
2.4 Lista Forza Italia	18
2.5 Lista Fratelli d'Italia.....	19
2.6 Lista Popolo della famiglia	20
2.7 Lista civica Siamo Riccione.....	21
2.8 Lista Lega Nord	22
2.9 Lista Noi riccionesi.....	23
2.10 Lista Renata Tosi.....	24
2.11 Lista "Movimento 5 stelle".....	25
2.12 Lista Patto civico	26
2.13 Lista Riccione viva.....	27



Premessa

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7), dall'altro (comma 6) rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale per quanto riguarda sia le modalità di rendicontazione che i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al

Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare va segnalata la non riscontrabilità della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in ordine alla mancata effettuazione di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 44 del 14 giugno 2017.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale dell'11 giugno 2017 (con ballottaggio il giorno 25 giugno 2017) nel Comune di Parma, uno dei tre comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui si sono svolte le elezioni.

Nella parte generale viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.



I PARTE GENERALE

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

La vigente normativa pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione¹ regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

¹ L' art. 14-bis del d.l. n. 149 del 2013 ha ora disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito compete al Collegio.

Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne². Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che "il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama, inoltre, l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 96/2012 che prevede, per contributi superiori a euro 5.000,00, l'obbligo di inoltrare al Presidente del Consiglio di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve³.

² Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.

³ Con riguardo all'applicazione di tale norma si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149/2013: "Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni."



Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascuna lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali; l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione/noleggio) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per l'intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa. Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.”*

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Tuttavia, tenuto conto del diverso significato che le suddette spese considerate dal comma 2 assumono nelle elezioni comunali rispetto alle politiche, qualora tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e

analiticamente documentate il Collegio ritiene che debba essere inserito l'intero importo risultante dalla documentazione trasmessa.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993⁴.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il

⁴ Che prevede che "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"



limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge 96/2012).

La legge operava, originariamente, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che “i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).”.

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'attività del Collegio di controllo

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 11 giugno e del ballottaggio del 25 giugno 2017, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nei comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tra i quali il Comune di Riccione.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

E' stato, inoltre, verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società; art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro cinquemila; art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Per quanto concerne l'attività di verifica sui consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale nel Comune di Riccione, stante la necessità di acquisire alcune informazioni preliminari indispensabili ai fini del controllo, il Collegio ha formulato al Presidente del Consiglio comunale le seguenti richieste istruttorie:

- elencazione dei partiti/movimenti/liste che hanno partecipato alla competizione elettorale;
- nominativi e recapiti dei delegati di lista;
- data di insediamento del Consiglio comunale;



- numero degli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del giugno 2017.

Dai dati forniti risulta che tredici liste hanno partecipato alla campagna elettorale. Il numero degli aventi diritto al voto era pari a 28.681,00 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 28.681,00 per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 17 luglio 2017, pertanto il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto il 31 agosto 2017.

I rendiconti sono stati presentati entro tale data ad eccezione di quelli relativi alle liste Forza Italia, Fare con Flavio Tosi, e Partito Democratico.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 28 agosto 2017. Pertanto, a partire da tale data decorre il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Rimini che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 31 marzo 2017 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata dell'11 giugno e l'eventuale turno di ballottaggio per la giornata del 25 giugno. Considerato che nel Comune di Riccione l'elezione è terminata a seguito del turno di ballottaggio, il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra l'1 aprile e il 18 giugno 2017.

Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.

2 PARTE SPECIALE

2.1 Lista Partito Democratico

La lista Partito Democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Renzo Casadei in qualità di legale rappresentante del Partito Democratico coordinamento di Rimini, in data 7 settembre 2017.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 20.680,96, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 10.379,82;
- art. 11, comma 1, lett. b), euro 4.203,60;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 5.480,74;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 0,00;
- art. 11, comma 2, euro 616,80.

Le somme sono state finanziate con “mezzi propri” del movimento politico per euro 2.420,16, con risorse finanziarie da persone fisiche pari ad euro 1.000,00 e con risorse da persone giuridiche pari ad euro 18.700,00. Alla data di presentazione del rendiconto non risultavano debiti verso fornitori.

Relativamente ai contributi ricevuti dalle società, tutti effettuati con bonifici bancari, sono state prodotte le dichiarazioni/deliberazioni degli organi societari competenti e le relative erogazioni sono state contabilizzate e saranno iscritte nei bilanci di esercizio.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.2 Lista Fare con Flavio Tosi

La lista Fare con Flavio Tosi ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, datato 5 ottobre 2017, è stato trasmesso dal Sig. Paolo Morri in qualità di rappresentante della lista.

La lista ha prodotto una dichiarazione negativa sulle spese e sulle fonti di finanziamento.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.3 Lista Immagina Riccione

La lista Immagina Riccione ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

La Sig.ra Daniela Trappoli, delegata della lista, ha presentato, in data 28 agosto 2017, il consuntivo delle spese per un totale pari ad euro 4.037,62, così distribuite:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 1.101,62;
- art. 11, comma 1, lett. b), euro 2.816,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 120,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 0,00;
- art. 11, comma 1, lett. e), euro 0,00;
- art. 11, comma 2, euro 66,63.

Le somme sono state finanziate con contribuzioni da privati per un totale pari ad euro 4.040,00, raccolti durante cene di autofinanziamento.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.4 Lista Forza Italia

La lista Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Alfredo Messina, commissario amministratore nazionale, in data 14 settembre 2017.

Le spese rendicontate ammontano complessivamente a euro 288,73, e risultano così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 0,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), euro 0,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 0,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 222,10;
- art. 11, comma 1, lett. e), euro 0,00;
- art. 11, comma 2, euro 66,63.

L'importo di euro 222,10 risulta riferito a spesa notarile (fattura del 2 maggio 2017).

Le somme sono state finanziate con contribuzioni da privati e gestite a livello centrale dal Movimento Politico Forza Italia. Nello specifico si tratta di una erogazione proveniente da persona fisica ammontante ad euro 10.720,00, della quale per le elezioni di Riccione sono stati utilizzati euro 288,73.

Il contributo a livello nazionale risulta essere stato versato con bonifico bancario del 28 febbraio 2017.

Per la lista Forza Italia, in data 9 agosto 2017, è stata ricevuta dal responsabile territoriale della lista, sig. Armando Masini, una dichiarazione in cui ha comunicato che le altre spese sono state sostenute dai singoli candidati con mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.5 Lista Fratelli d'Italia

La lista Fratelli d'Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dai signori Adriano Colombo e Gianfederico Cirielli, delegati di lista, in data 15 gennaio 2018. Con mail in pari data il sig. Colombo ha comunicato che il rendiconto della Lista, per errore, era stato inviato, nei termini (2 agosto 2017), al Collegio regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Bologna.

Le spese rendicontate ammontano complessivamente a euro 532,37, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 478,40;
- art. 11, comma 1, lett. b), euro 0,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 0,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 0,00;
- art. 11, comma 2, euro 53,97.

I responsabili della lista dichiarano di aver ricevuto donazioni, durante una cena di autofinanziamento, per euro 540,00.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.6 Lista Popolo della famiglia

La lista Popolo della famiglia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

La Sig.ra Sara Casadei Olivieri ha presentato in data 10 agosto 2017 una dichiarazione in cui attesta che la lista ha sostenuto spese per la campagna elettorale per un importo pari ad euro 523,41, così distribuite:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 297,07;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 132,74;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 93,60.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.7 Lista civica SiAmo Riccione

La lista civica SiAmo Riccione ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

Il Sig. Ezio Venturi ha presentato in data 9 agosto 2017 il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, pari ad un importo di euro 1.237,00, così distribuite:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 1.019,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), euro 125,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 70,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 23,00;

La lista ha ricevuto finanziamenti da persone fisiche per un ammontare pari ad euro 1.237,00.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.8 Lista Lega Nord

La lista Lega Nord ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

In riferimento alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, è stato trasmesso al Collegio di controllo il consuntivo dal sig. Lorenzo Martino, in data 19 luglio 2017.

Le spese rendicontate dall'organizzazione nazionale rientrano nella tipologia di cui all'art.11, commi 1 e 2, della legge n. 515/1993, ed ammontano complessivamente ad euro 3.254,56 di cui:

- euro 2.094,56 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. a);
- euro 200,00 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. b);
- euro 150,00 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. c);

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano ad euro 3.254,56 e sono costituite da mezzi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.9 Lista Noi ricionesi

La lista Alfieri per Parma ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

La Sig.ra Stefania Imola ha presentato in data 17 agosto 2017 il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, pari ad un importo di euro 26.686,73, così distribuite:

- art. 11, comma 1, lett. b), euro 25.515,88;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 1.127,85.

I finanziamenti ricevuti sono costituiti da erogazioni liberali, consegnati in contanti nelle mani del tesoriere ed inferiori a euro 3.000,00 o versati tramite bonifico bancario.

Relativamente ai contributi ricevuti dalle società, tutti effettuati con bonifici bancari, sono state prodotte le dichiarazioni/deliberazioni degli organi societari competenti e le relative erogazioni sono state contabilizzate e saranno iscritte nei bilanci di esercizio.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.10 Lista Renata Tosi

La lista Renata Tosi ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

La Sig.ra Daniela Malusa ha presentato in data 17 agosto 2017 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha sostenuto spese in quanto i costi sono stati sostenuti dai singoli candidati con mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.




2.11 Lista “Movimento 5 stelle”

La lista “Movimento 5 stelle” ha partecipato alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell’11 giugno – 25 giugno 2017.

La Sig.ra Vania Arcangeli ha presentato in data 5 agosto 2017 un rendiconto delle spese per la campagna elettorale, pari ad euro 3.514,20, afferenti all’art. 11, comma 1, lett. b).

I finanziamenti ricevuti sono costituiti da mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.12 Lista Patto civico.

La lista Patto civico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

Il Sig. Cosimo Iaia ha presentato in data 27 luglio 2017 il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, pari ad un importo di euro 8.000,00, così distribuite:

- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 1.757,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), euro 386,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), euro 307,00;
- art. 11, comma 1, lett. e), euro 2.550,00.

I contributi sono costituiti da erogazioni dei candidati, da donazioni e dalla disponibilità di beni e servizi da parte del candidato sindaco.

Nelle spese sono incluse anche quelle relative alla costituzione e registrazione dell'associazione "Patto civico Riccione". Tale inclusione non assume comunque rilievo in quanto la spesa complessiva per la campagna elettorale rientra nei limiti previsti dalla legge. Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.13 Lista Riccione viva

La lista Riccione viva ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno – 25 giugno 2017.

La sig.ra Patrizia Fabbri ha presentato, in data 27 luglio 2017, una dichiarazione in cui comunica che la lista si è avvalsa esclusivamente dei beni e servizi messi a disposizione dal candidato sindaco Carlo Conti per il tramite del mandatario Paolo Conti, per un valore complessivo pari ad euro 2.500,00.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



100